

**COMUNE DI CORREZZOLA**  
**Provincia di Padova**



**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER LA  
CONCESSIONE  
DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E  
BENEFICI ECONOMICI**

*(Art. 12 - Legge 07 Agosto 1990, Nr. 241)*



**Approvato con atto consiliare Nr. 32 del 29.05.2001 (atti CRC Nr. 3468 del 05.06.2001)**

**Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 11.07.2001 al 25.07.2001**

**Modificato ed integrato con atto consiliare Nr. 45 del 30.11.2004**

**Ripubblicato all'Albo Pretorio dal 18.12.2004 al 01.01.2005**

**Divenuto ESECUTIVO in data 03.01.2005**

## **CAPO I – FINALITA' E PRINCIPI**

### **Art. 1 Oggetto del regolamento**

Il presente Regolamento disciplina i principi e le modalità cui deve uniformarsi la gestione, l'erogazione, i criteri d'accesso agli interventi economici ed alle prestazioni socio-assistenziali fornite dall'Ente.

### **Art. 2 Principi**

Il sistema di erogazione degli interventi economici e delle prestazioni socio-assistenziali si conforma a principi di universalità, uguaglianza ed imparzialità, come indicato all'art. 1 della Legge Nr. 328/2000 e successive modifiche.

Deve essere garantita la parità di trattamento, intesa come divieto di ogni discriminazione e non quale uniformità di prestazione in relazione alle condizioni personali e sociali, peculiari ad ogni singolo caso.

I comportamenti dei soggetti erogatori e degli operatori addetti devono attenersi a criteri di obbiettività, giustizia ed imparzialità.

L'interpretazione e l'applicazione delle norme, delle disposizioni, delle direttive e di altre eventuali statuizioni in materia devono ispirarsi a tali principi ed alle disposizioni contenute nella Legge 675/96 (Legge sulla privacy).

## **CAPO II^ - INTERVENTI ECONOMICI DI CARATTERE SOCIALE**

### **SEZIONE 1^ - A FAVORE DI PERSONE FISICHE**

#### **Art. 3**

##### **Destinatari dell'intervento**

Sono destinatari degli interventi i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e i limiti definiti dalla normativa regionale, anche i cittadini di stati appartenenti all'unione Europea e i loro familiari, nonché gli stranieri individuati ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs.vo N. 286/98.

Accedono prioritariamente agli interventi i soggetti in condizioni economiche disagiate o con incapacità totale o parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà di inserimento nella vita sociale e lavorativa, nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che rendono necessari interventi assistenziali.

Il presente regolamento stabilisce i criteri di accesso e contribuzione ai servizi.

#### **Art. 4**

##### **Forme di intervento**

Gli interventi di assistenza economica si dividono in:

1. Assistenza economica continuativa;
2. Assistenza economica straordinaria;
3. Interventi economici finalizzati;
4. Forme di intervento per minori, disabili e anziani ospiti di servizi residenziali;
5. Forme di contribuzione a favore di associazioni di volontariato, d'arma e combattentistiche, cooperative sociali, pensionati per la realizzazione di progetti di inserimento lavorativo e di prevenzione dell'emarginazione e del disagio sociale;
6. Sostegni finanziari a favore di iniziative promosse tramite bandi pubblici;
7. Forme di servizi ed agevolazioni pubbliche a fronte di prestazioni lavorative occasionali e saltuarie"

#### **Art. 5**

##### **Assistenza economica continuativa**

L'assistenza economica continuativa si sostanzia nell'erogazione di un sussidio continuativo a nuclei familiari o persone singole, non in grado di soddisfare autonomamente i bisogni primari.

L'intervento deve essere definito previo esame istruttorio del caso sociale e redazione di specifica relazione tecnica dell'assistente sociale illustrativa dei seguenti elementi:

1. obiettivi e finalizzazione dell'intervento;
2. durata dello stesso;
3. ammontare della contributo economico da erogare periodicamente;
4. metodologia di verifica dell'evoluzione socio-economica del caso.

Possono accedere alla predetta prestazione i nuclei familiari <sup>1</sup> o le persone singole il cui reddito annuale non superi quello previsto dall'art. 12, calcolato secondo i criteri individuati dall'art. 13 .

Il relativo procedimento amministrativo è da concludere, nei termini indicati dall'apposito Regolamento, con l'adozione del provvedimento decisorio in merito all'erogazione del contributo da parte del responsabile del servizio, su istruttoria tecnica dell'assistente sociale. E' fatta salva la facoltà di revoca del provvedimento concessorio ogni qualvolta intervengano mutamenti delle circostanze che hanno portato al riconoscimento dello stato di bisogno.

Il contributo economico è subordinato alla condizione che il richiedente non abbia congiunti tenuti agli alimenti in grado di provvedervi.

Qualora questi ultimi, seppure in condizioni di capacità economica, si rifiutassero di adempiere ai propri obblighi, l'Amministrazione Comunale procedere comunque all'erogazione della prestazione, fatta salva l'azione di rivalsa per il recupero delle spese sostenute.

L'intervento sarà contenuto entro i limiti consentiti dalla effettiva disponibilità finanziaria assegnata al servizio nel periodo considerato.

In caso di temporanea mancanza di fondi da destinare alle suddette misure economiche di sostegno, negli importi proposti in sede istruttoria, si procederà ad una riduzione in percentuale delle stesse secondo gli indirizzi dell'Assessorato competente fino all'eventuale integrazione del budget di settore.

## **Art. 6** **Assistenza economica straordinaria**

Si definisce assistenza economica straordinaria, "l'intervento da rivolgere a nuclei familiari o a persone singole che si trovino a dover fronteggiare un'imprevista e/o straordinaria situazione di disagio economico, derivante da situazioni che compromettano la possibilità di soddisfacimento dei bisogni primari della persona o del nucleo familiare.

Tale tipo di intervento può derogare dai parametri indicati dall'art. 12 e viene calcolato riconoscendo un contributo di importo variabile da un minimo di € 100,00 fino ad un massimo, di € 250,00 compatibilmente con le effettive disponibilità finanziarie previste nel P.E.G., fatti salvi i provvedimenti contingibili ed urgenti adottati dal Sindaco.

Il contributo economico straordinario non è cumulabile con eventuali sussidi continuativi durante il periodo di godimento di quest'ultimo beneficio.

Per fronteggiare situazioni di particolare gravità ed urgenza, tali che l'espletamento dell'ordinario iter procedurale vanificherebbe l'esito dell'intervento, l'Assessorato ai Servizi Sociali su proposta scritta e motivata dell'Assistente Sociale e/o responsabile del servizio e nel rispetto dei limiti citati al comma precedente, potrà disporre l'erogazione di un contributo, avvalendosi dell'apposito fondo istituito presso l'ufficio economato.

L'economato trasmetterà, entro sette giorni dal pagamento, apposito rendiconto al settore servizi sociali per l'adozione del provvedimento di impegno spesa e di rimborso, notiziandone al Sindaco.

---

<sup>1</sup> si intende per nucleo familiare la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi e i figli legittimi, naturali, riconosciuti o adottivi o dagli affiliati; fanno altresì parte del nucleo familiare il convivente more uxorio, gli ascendenti i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purchè possa essere accertata una stabile convivenza. Possono inoltre essere considerate componenti del nucleo familiare le persone non legate da vincoli di parentela o affinità purchè la convivenza sia istituita e risulti anagraficamente e sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale con carattere di stabilità.

## **Art. 7**

### **Interventi economici finalizzati**

L'intervento economico finalizzato si propone di promuovere il benessere e l'integrazione sociale e culturale dei soggetti istanti che si trovino nelle situazioni sociali individuate dall'Ente come degne di tutela.

Esso consiste nell'erogazione di un contributo economico, anche mensile, che permetta di accedere a beni e/o servizi, a borse di studio, oppure nel riconoscimento di agevolazioni fiscali e tariffarie per famiglie con specifiche responsabilità di cura.

Allo scopo possono risultare beneficiari:

1. famiglie con minori a rischio (es. monoparentali e/o con figlio riconosciuto da un solo genitore);
2. famiglie affidatarie;
3. famiglie e/o persone singole che fruiscono di determinati servizi e/o attività idonee all'inserimento sociale, culturale, scolastico;
4. famiglie con anziani a cui è stata riconosciuta una invalidità del 100%;
5. famiglie con disabili adulti e/o minori;
6. studenti capaci e meritevoli;

L'accesso alle agevolazioni previste da questo articolo, è disciplinato dall'art. 10 del presente Regolamento.

L'entità delle agevolazioni dovranno essere contenute entro un importo massimo di € 300,00.

## **Art. 8**

### **Interventi a favore di ospiti di strutture residenziali**

L'intervento economico dell'Ente a favore di un minore, anziano o disabile accolto o ospitato presso una struttura residenziale, concordato con i familiari, è subordinato all'espletamento di apposita istruttoria, finalizzata alla verifica delle seguenti condizioni:

1. Le condizioni economiche del ricoverato, secondo i criteri fissati dall'art.13 del presente Regolamento
2. Le condizioni economiche e familiari dei congiunti tenuti agli alimenti

In caso di totale/parziale impossibilità economiche di intervento da parte delle persone tenute agli alimenti (art. 433 c.c.) o in mancanza delle stesse, l'Amministrazione Comunale assume la spesa relativa e, contestualmente acquisisce al patrimonio dell'Ente tutti i cespiti del ricoverato, riservando allo stesso una quota per spese personali così come determinata dalla struttura accogliente.

I congiunti tenuti agli alimenti contribuiscono a sostenere le spese di ricovero in ragione del reddito accertato e posseduto.

**Art. 9**  
**Modalita' di accesso alle prestazioni**

La richiesta di prestazioni assistenziali deve essere inoltrata, di norma per iscritto, tramite apposito modulo secondo lo schema approvato in calce al presente Regolamento (Allegato 1) da compilare con l'ausilio del personale tecnico incaricato.

Allo stesso è da allegare la dichiarazione sostitutiva della condizione economica del richiedente e del suo nucleo familiare, tramite lo schema in calce al presente Regolamento (Allegato 2).

Tale dichiarazione va corredata dai seguenti documenti:

1. ricevute per pagamento affitto, bollette utenze domestiche (acqua, gas, elettricità, telefono) spese per presidi farmaceutici ecc.;
2. ogni altra documentazione atta a comprovare lo stato di bisogno e/o di disagio del richiedente.

Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, la verifica della condizione economica del richiedente è effettuata secondo le disposizioni previste dal D. L.vo n. 109/98, recante norme per la fissazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate nei confronti della pubblica amministrazione.

**Art. 10**  
**Accertamento istruttorio e decisione**

La competenza istruttoria fa capo all'Assistente sociale che procede all'esame del caso e formula la proposta di intervento sulla base di valutazioni tecnico-professionali.

Quest'ultima, completata da tutta la documentazione inerente al caso, viene trasmessa al responsabile del servizio per l'adozione del provvedimento finale di sua competenza.

**Art. 11**  
**Accertamento sussidi indebiti**

L'accertamento da parte dell'Ente della non veridicità di dichiarazioni rese o della falsità dei documenti prodotti, che abbiano costituito il presupposto per l'adozione del provvedimento di intervento, comporta l'immediata decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire quanto debitamente percepito, fatta salva la responsabilità penale (art. 496 c.p.).

Incombe in capo al fruitore di benefici l'obbligo di comunicare all'Ente ogni atto o fatto che abbia comportato un mutamento delle proprie condizioni economiche tale da non giustificare la continuazione dell'erogazione e di restituire quanto indebitamente percepito in mancanza di presupposti legittimanti.

**Art. 12**  
**Definizione e fissazione del reddito minimo vitale**

La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento alle informazioni relative al nucleo familiare anagrafico della persona beneficiaria e non deve essere superiore ai limiti stabiliti all'art. 33 della L.R. Nr. 1/2004 ed alla D.G.R. Nr. 1135 del 23.04.2004 di € 13.503,60 come da D. Lgs. 31.03.1998, Nr. 109, modificato dal D. Lgs. 03.05.2000, Nr. 130 che definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della Legge 27.12.1997, Nr. 449 e successive modifiche.

## **SEZIONE 2^ INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE GIURIDICHE**

---

### **Art. 13 Destinatari dell'intervento**

Sono destinatari degli interventi del presente capo gli Enti pubblici e/o privati, le Associazioni, i Gruppi e le persone giuridiche in genere, che esplicano attività sociali, culturali, sportive, ricreative, educative ecc. a favore e beneficio di persone, gruppi e/o della comunità indifferenziata appartenenti al territorio del Comune di Correzzola.

### **Art. 14 Forme di intervento e di contribuzione**

L'Amministrazione Comunale può sostenere gli interventi ricompresi nel presente Capo in una o più delle seguenti forme:

- a) concessione del patrocinio;
- b) concessione di spazi o edifici di proprietà comunale;
- c) concessione di strumenti ed attrezzature comunali;
- d) agevolazioni sulle tariffe previste per la tassa sulla pubblicità e pubbliche affissioni;
- e) erogazione di contributi in denaro.

Il patrocinio per le manifestazioni ed iniziative deve essere chiesto dal soggetto organizzatore ed è concesso dal Sindaco.

La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari diretti a favore delle manifestazioni per le quali viene accordato.

Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblico dal soggetto che l'ha ottenuto attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

La concessione di cui alle lett. b), c), d) viene disposta con provvedimento della Giunta Comunale.

L'erogazione di contributi economici si divide in:

1. contributi da erogare una tantum per la singola manifestazione o per l'iniziativa che non riveste carattere di continuità e/o periodicità;
2. contributi relativi all'attività istituzionale svolta dal sodalizio, dall'istituzione scolastica ecc. nel corso del periodo di riferimento.

Le relative forme di contribuzione possono consistere in:

- a) erogazione di contributi economici fino ad un massimo di € 2.500,00;
- b) concessione gratuita o parzialmente gratuita di strutture di proprietà comunale per lo svolgimento delle attività istituzionalmente connesse allo scopo sociale

### **Art. 15 Modalità di accesso alle contribuzioni**

Per l'accesso alla contribuzione comunale gli Enti, le Associazioni, i Gruppi ecc. dovranno presentare apposita istanza contenente i seguenti dati minimi:

1. l'attività di intervento ed il beneficiario, mezzi impiegati e obiettivi perseguiti;
2. il quadro economico dell'intervento;
3. dichiarazione di non perseguire finalità lucrative;

Alla stessa è da allegare copia di rendiconto o bilancio dell'ultimo esercizio finanziario approvato. Nell'ipotesi di accoglimento della domanda, è da produrre entro il termine di dieci giorni, idonea attestazione utile ai fini fiscali.

Sono esclusi dalla presentazione di quest'ultima documentazione e dalla produzione della dichiarazione di cui al punto sub. 3) gli Enti pubblici non economici ed i beneficiari dei contributi "una tantum".

Per le manifestazioni organizzate dall'Amministrazione Comunale e di interesse sovracomunale, la spesa a carico del bilancio non potrà essere superiore al 75% del costo complessivo dell'iniziativa promossa.

I contributi erogati alle Associazioni o ai soggetti privati partecipanti non potranno singolarmente superare il 30% del costo complessivo dell'intervento.

## **Art. 16**

### **Accertamento istruttorio e decisione**

L'istruttoria relativa all'attribuzione dei contributi, nonché in particolare l'acquisizione ed il controllo della documentazione da produrre, è curata dall'ufficio competente per materia. Il provvedimento di concessione, adottato nella forma della determinazione del responsabile del servizio, tiene conto degli indirizzi programmatici annualmente predisposti e della disponibilità finanziaria assegnata al servizio.

Eventualmente dell'indirizzo dell'Assessorato competente, qualora si tratti di attività non individuata specificatamente nel programma annuale, ma inclusa, comunque, nei programmi generali dell'Ente e finanziabile con il budget di spesa assegnato.

L'ammontare del contributo non potrà essere superiore a quello delle spese sostenute dal sodalizio richiedente, in relazione alle attività da sostenere e da ammettere a contribuzione.

Il contributo verrà erogato, in particolare, secondo i seguenti tempi:

1. a manifestazione terminata;
2. nell'ultimo trimestre dell'anno solare, per i contributi annuali o di carattere periodico o ricorrente;
3. all'inizio dell'anno scolastico, per i contributi a favore del diritto allo studio.

## SEZIONE 3^ INTERVENTI SOCIO-ASSISTENZIALI ATIPICI

---

### **Art.17**

#### **Interventi per iniziative diverse**

Per gli interventi assistenziali non espressamente disciplinati nei capi del presente regolamento, mirati a soddisfare bisogni particolarmente impellenti, principalmente in seno alla famiglia, il responsabile del servizio , su propulsione ed indirizzo della Giunta Comunale ed istruttoria del servizio sociale, promuove iniziative da pubblicizzare mediante pubblico invito-bando.

L'iniziativa è realizzabile anche con il coinvolgimento di associazioni di volontariato.

Il bando deve contenere la descrizione dell'esigenza cui si intende dare risposta, i soggetti destinatari del beneficio, il tipo di progetto che si richiede di promuovere, le modalità di valutazione dei progetti, la natura e l'ammontare del concorso economico che l'Ente assumerà a proprio carico.

**Art. 18  
Area di intervento**

In ossequio al principio stabilito dall'art. 5 del T.U.E.L. D. Lgs.vo N. 267/2000 e previa predisposizione di idonei indirizzi il Responsabile del servizio con le modalità individuate nei successivi articoli del presente capo, può disporre in fase di programmazione socio-assistenziale annuale dell'Ente, la concessione di contributi od altre utilità economiche ai soggetti individuati nel seguente articolo, per attività significative degli stessi intraprese anche autonomamente.

**Art. 19  
Destinatari dei benefici**

La concessione dei benefici di cui al presente capo può essere disposta a favore di soggetti pubblici o privati, riconosciuti, per le attività e le iniziative che essi esplicano, con particolare riferimento agli interventi socio-assistenziali e sanitari, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, alle attività educative e di sostegno della funzione genitoriale, alla promozione culturale, sportiva, turistica e del tempo libero, alla valorizzazione del tessuto economico, alla promozione e recupero delle tradizioni popolari e delle culture locali, nazionali ed europee, dei combattenti ecc.

Di norma è accordata preferenza ai soggetti previsti all'art.4, numero 5 del presente Regolamento.

A parità di qualità dell'attività svolta, nell'impossibilità da parte dell'Ente di assicurare un sostegno generalizzato a tutte le richieste pervenute viene data priorità all'attività posta in essere dai soggetti di cui alla L. 11/8/91 n. 266 nonché dai soggetti inclusi nell'elenco delle Associazioni operanti nell'ambito del territorio comunale.

**Art. 20  
Natura e tipologia dei contributi e delle  
altre utilità economiche**

Per "contributi o altre utilità economiche" si intendono le erogazioni di denaro e le altre misure illustrate di seguito, aventi un diretto valore economico, elargite a soggetti che non assumono alcun obbligo di controprestazione.

I benefici assumono la forma di contributi, allorché l'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Comune si accolla una parte soltanto dell'onere complessivo, ritenendole in ogni caso meritevoli di essere sostenute. La percentuale di copertura della spesa è stabilita con indirizzi programmatici di carattere annuale, nell'ambito di ogni settore dell'Amministrazione comunale, di norma fino ad un massimo del 50% della spesa prevista.

Sono considerate "altre utilità economiche" le tariffe o prezzi agevolati; la fruizione gratuita di prestazioni, servizi o beni mobili del Comune, l'utilizzo temporaneo – per la durata dell'iniziativa – di beni immobili del Comune, a condizioni di gratuità o di vantaggio, di cui deve dar conto ogni singolo provvedimento, con esclusione di quei beni per i quali esiste un'apposita normativa di accesso e fruizione (es. sale civiche espositive, ecc.).

A fronte di un'attività organizzativa promossa da soggetti terzi, il Comune può assumersi l'intero onere economico di un'iniziativa, qualora – in forza della loro peculiare rilevanza sociale e culturale e/o per la stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione – decida di acquisire la veste di co-promotore, assumendo l'attività e/o l'iniziativa come propria.

#### **Art. 21** **Modalità di erogazione dei contributi**

Nell'attività di sostegno economico alle iniziative dei soggetti terzi nelle tipologie individuate, il servizio sociale dell'Ente opera secondo le seguenti modalità d'intervento:

- a) seguendo gli indirizzi formulati da parte dell'organo competente definisce con appositi strumenti (avvisi pubblici) l'ambito e le caratteristiche delle attività da promuovere sensibilizzando i soggetti terzi ad intraprenderle per fronteggiare specifiche esigenze che necessitino di intervento a vasto raggio;
- b) accoglie le richieste che i soggetti individuati all'art. 4 punto 5) autonomamente presentano al Comune. In ogni caso la risposta deve essere fornita entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

#### **Art. 22** **Contributi in base alla libera iniziativa dei soggetti richiedenti**

I soggetti individuati all'art. 4, numero 5) del presente Regolamento (associazioni di volontariato, cooperative sociali, pensionati et similia) possono richiedere un sostegno economico alla propria attività, sulla base del presente capo.

Le richieste di ammissione ai contributi, devono contenere una dettagliata descrizione dell'attività, delle iniziative e/o dei programmi da realizzare, ed essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia dello statuto vigente e/o dell'atto costitutivo del soggetto richiedente, ove non siano già stati presentati precedentemente, unitamente alla composizione degli organi direttivi ed al numero degli associati;
- b) programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, precisando l'epoca e il luogo in cui sarà effettuata, delle sue finalità ed obiettivi, dei destinatari o fruitori, della sua rilevanza sociale e territoriale;
- c) preventivo finanziario dal quale risultino le spese da sostenere e le entrate con le quali s'intende fronteggiarle secondo la loro natura e provenienza.

Il richiedente deve indicare se abbia presentato analoga richiesta ad altri Enti Pubblici.

La valutazione della richiesta farà riferimento al criterio della "rilevanza sociale" intesa come rilevanza congiunta dei seguenti requisiti, e sarà conclusa entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze:

- θ grado con cui l'attività svolta persegue interessi pubblici in relazione alle tematiche ritenute più significative;
- θ carattere innovativo e originale dell'attività proposta, e qualità progettuale;

Qualora l'iniziativa non venga completamente realizzata, si procederà alla proporzionale riduzione del contributo in relazione alle spese sostenute o alla revoca dello stesso.

**Art. 23**  
**Approvazione dei benefici**

I provvedimenti di accoglimento o di diniego delle istanze di erogazione di contributi previsti nel presente capo sono adottati con determinazione del responsabile del servizio sociale su istruttoria dell'assistente sociale vistata dall'assessore competente.

**Art. 24**  
**Documentazione dell'attività' di contribuzione**

I soggetti che ottengono contributi o altre utilità economiche sono tenuti a presentare rendiconto, specificando l'attività svolta col concorso dell'aiuto economico pubblico.

Il settore competente conserva la documentazione dell'attività di sostegno economico realizzata nel corso dell'esercizio finanziario, anche per consentire l'inserimento di queste informazioni nell'attività del controllo di gestione.

## **CAPO IV = INTERVENTI ECONOMICI PER L'ATTIVITÀ SCOLASTICA**

### **Art. 25**

#### **Interventi a favore delle scuola materne private**

Al fine di agevolare i compiti educativi delle famiglie e di rendere effettivo il diritto allo studio, si stabilisce annualmente in bilancio apposito stanziamento destinato a sovvenzionare le scuole materne private secondo le seguenti modalità:

- A) corresponsione di una quota uguale per ciascuna scuola privata operante in ambito comunale e per la parziale copertura dei costi fissi;
- B) corresponsione di una quota variabile in proporzione al numero dei bambini iscritti e frequentanti;

La quota sub A) verrà erogata all'inizio dell'anno scolastico, mentre la quota sub B) verrà devoluta all'inizio del secondo esercizio finanziario in cui si divide l'anno scolastico e comunque dopo l'acquisizione agli atti, da parte di tutte le scuole materne, oltre ai dati sopra detti, del bilancio d'esercizio e di una relazione annuale sull'attività svolta durante l'anno scolastico.

In presenza di particolari iniziative, poste in essere dalle singole scuole materne, miranti a consentire la fruizione del servizio anche da parte di famiglie in condizione di disagio e/o bisogno, possono essere adottate determinazioni diverse, sulla scorta di idoneo e motivato atto di indirizzo della Giunta Comunale.

### **Art. 26**

#### **Contributi per il funzionamento ordinario dell'istituto comprensivo statale**

La somma stanziata a bilancio e da destinare al finanziamento dell'attività svolta dall'Istituto Comprensivo, per effetto di quanto stabilito nel D. Lgs.vo 16.04.1994 N. 297, viene erogata secondo due soluzioni.

La prima, in acconto, all'inizio dell'anno scolastico, la seconda, a saldo, prima della conclusione dell'anno scolastico e ad intervenuta esecutività del bilancio di previsione.

Con l'istanza di erogazione del saldo, dovrà essere presentata da parte dell'Ente beneficiario una idonea relazione contenente gli obiettivi ed i programmi realizzati, con analitica dimostrazione delle spese sostenute.

### **Art. 27**

#### **Interventi a favore della scuola materna statale**

Il Comune, nel rispetto del principio di rendere effettivo il diritto allo studio, si riserva la facoltà di destinare la somma prevista a bilancio nell'apposito stanziamento dell'intervento, per finanziare iniziative specifiche assunte dalla scuola materna statale ritenute meritevoli di particolare attenzione.

L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione di idonea domanda, con allegata una relazione sulla/e iniziativa/e, aventi finalità educative che si intendono realizzare e sui relativi costi complessivi, nonchè espressa dichiarazione di impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

## **CAPO V = INTERVENTI DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

### **Art. 28 Finalità e principi**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto alle famiglie al cui interno vi sia un membro in condizioni di dipendenza e alle persone sole in condizioni di autonomia ridotta o compromessa per motivi legati all'età, alla malattia, a condizioni sociali difficili.

Il Servizio è finalizzato al mantenimento della persona in difficoltà nel suo ambiente naturale di vita e di relazione in condizione di massima autonomia e benessere possibile, nel rispetto delle diversità e delle caratteristiche individuali.

In questo senso va inteso come un servizio di sostegno alla persona e alla famiglia che attraversa orizzontalmente tutte le fasce di età e categorie di bisogno, pur riconoscendo per il nostro territorio una maggiore problematicità legata alla situazione della popolazione anziana.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si pone come strumento importante, fra gli altri che compongono la rete di opportunità offerte dalla comunità locale allargata, che assume su di sé non solo il compito di erogare prestazioni specifiche, ma anche il collegare e promuovere l'acquisizione delle risorse. Nello svolgimento di questa funzione opera con caratteristiche di elasticità, tempestività, efficacia e diversificazione funzionale, al fine di rispondere adeguatamente e con sollecitudine alle situazioni che presentano caratteristiche di emergenza.

### **Art. 29 Destinatari dell'intervento**

Il diritto di usufruire del servizio di assistenza domiciliare è riconosciuto ad ogni persona o nucleo familiare residente nel territorio comunale al cui interno vi sia un componente bisognoso di assistenza a domicilio.

Ciò indipendentemente dal reddito di riferimento.

Il Servizio viene erogato dando priorità ai casi che presentano problematiche di maggiore gravità espresse da minori ed adulti handicappati, adulti con problemi psichiatrici, anziani soli o in famiglia, con bisogno di sostegno e accompagnamento.

### **Art. 30 Forme di intervento**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si articola e consiste in:

1. Servizio di igiene e cura della persona e della casa;
2. Servizio di accompagnamento per piccole commissioni (spesa, medico, ufficio postale);
3. Servizio di sostegno e promozione di attività che favoriscono la vita di relazione;
4. Assistenza alla conduzione del menage familiare;
5. Fornitura di pasti caldi;
6. Servizio di trasporto;

### **Art. 31 Attivazione del servizio**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare può essere attivato nei seguenti modi:

1. su richiesta da parte del diretto interessato;
2. su richiesta da parte di un componente della famiglia;
3. sulla base di informazioni di cui venga a conoscenza l'ufficio di Assistenza Sociale nell'ambito della propria attività;
4. su segnalazione di terzi, di altri servizi o del medico di base;
5. per disposizione dell'autorità giudiziaria;

Nei casi previsti ai punti 2), 3), e 4) l'Assistente Sociale è tenuta ad informare la persona interessata dell'istanza da altri prodotta nel suo interesse, per acquisire dalla stessa il consenso qualora non ricorrano condizioni di incapacità di intendere e volere.

θ L'attivazione del Servizio di Assistenza Domiciliare avviene a completamento dell'istruttoria da parte dell'Assistente Sociale, supportata dall'acquisizione di documentazione relativa a:

- θ situazione reddituale complessiva del nucleo familiare del richiedente, come determinata dalle disposizioni di cui all'art. 13 del presente Regolamento;
- θ eventuale certificazione sanitaria riguardante patologie e disturbi che generano bisogno di assistenza (scheda medica, verbale di invalidità; ecc.);
- θ spesa media sostenuta mensilmente per far fronte a spese di affitto e altre utenze, compresa la spesa per il riscaldamento;

Il servizio di Assistenza Sociale, nella figura dell'Assistente Sociale, in accordo con il richiedente o con chi agisce per esso, opererà sulla base di un progetto di intervento personalizzato, che tenga conto dei bisogni espressi e delle risorse disponibili (anche se non ancora attivate), nonché di tutte le opportunità e i servizi disponibili sul territorio.

L'utente o chi agisce per esso, deve approvare il piano di intervento ed accettare la corresponsione della eventuale quota di contribuzione disciplinata dal seguente articolo.

### **Art. 32 Criteri di determinazione delle quote di contribuzione per il servizio**

Il beneficiario del Servizio di Assistenza Domiciliare, nelle tipologie previste, è tenuto a contribuire al costo del servizio, sulla base del reddito posseduto e dichiarato.

Il reddito di riferimento, ai fini della determinazione della quota di contribuzione, è determinato in base alla dichiarazione sostitutiva unica, a norma della Legge 04.01.1968, Nr. 15 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)

La quota di contribuzione viene determinata a cura del Responsabile del Servizio a fronte di un progetto condiviso con il beneficiario dell'intervento.

Limitatamente al servizio di consegna pasti a domicilio (Art. 20, punto 5), a motivo della tipologia e peculiarità di intervento, viene applicata la seguente tabella:

<b>AMMONTARE DEL REDDITO MENSILE NUCLEO FAMILIARE</b>	<b>PERCENTUALE DELLA CONTRIBUZIONE</b>	
da € 0 ad € 340,68	gratuito	PERSONA SOLA
da € 340,681 ad € 516,456	60%	
da € 516,456	100%	
da € 0 ad € 516,45	gratuito	COPPIA
da € 516,46 ad € 774,684	60%	
da € 774,685	100%	

### **Art. 33**

#### **Modalita' di pagamento della contribuzione**

La quota di contribuzione, stabilita dal Progetto sul caso, è mensile e deve essere corrisposta in forma integrale mediante versamento su apposito bollettino di c/c postale che verrà consegnato all'interessato.

La quota sarà ridotta del 50% in caso di assenza continuativa dell'utente per un periodo superiore ai 15 giorni, oppure per assenze non continuative superiori ai 15 giorni su richiesta dell'interessato, che è tenuto a darne comunicazione entro la fine del bimestre.

All'aggiornamento della situazione reddituale e la conseguente revisione delle quote di contribuzione procede l'Ufficio Assistenza Sociale, con cadenza annuale, oppure, nel caso di sopraggiunte e importanti variazioni economiche, in qualsiasi momento su richiesta dell'interessato.

**Art. 34**  
**Norme di salvaguardia**

E' in ogni caso fatta salva la possibilità di esonero dalla contribuzione per particolari situazioni opportunamente documentate.

L'esonero è disposto con provvedimento del responsabile del servizio, sulla base di una dettagliata relazione tecnica dell'Assistente Sociale.

## **CAPO VI = DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 35 Abrogazioni**

Sono abrogati:

- θ il Regolamento per la determinazione dei criteri e delle modalità da tenersi nella concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilii finanziari, e per l'attribuzione di vantaggi a persone, enti pubblici ed enti privati, approvato con Deliberazione del C.C. n. 77 del 28.12.1990 (atti Sez. Co.Re.Co. n. 639 del 14.01.1991);
- θ la Deliberazione n. 46 del 16.03.1998, limitatamente alla parte che approva la tabella di riferimento per il calcolo della quota contributiva posta a carico di ciascun utente
- θ la Determinazione n. 243 del 4.7.2000 avente ad oggetto "Presenza d'atto tabella di contribuzione per la fornitura di pasti caldi a domicilio anno 2000".

### **Art. 36 Rivalutazioni monetarie**

Qualora i limiti di reddito e i parametri di riferimento, adottati nel presente regolamento, dovessero risultare non più in linea con il reale potere di acquisto della valuta, la Giunta Comunale, con proprio atto, procederà a rivalutare i redditi tenuto conto delle tabelle finanziarie di rivalutazione monetaria e a modificare, analogamente i parametri di riferimento.

### **Art. 37 Norma finale**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, le modalità operative e gestionali delle iniziative vengono determinate con il provvedimento con il quale la Giunta Comunale approva il progetto di intervento.

All'Ufficio Assistenza del Comune  
di  
CORREZZOLA

Il sottoscritto/a ....., nato/a a .....  
il ..... residente in Via ..... Nr. ....  
Tel. ....

**CHIEDE**

per stesso       per ..... Via .....

straordinario                       continuativo

- Pagamento affitto
- Pagamento bollette gas, luce, acqua, etc.
- Acquisto generi alimentari
- Spese riscaldamento
- Spesa sanitarie
- Altro .....

- Integrazione retta Casa di Riposo
- Integrazione retta Istituto
- Telesoccorso
- Assistenza domiciliare
- Pasti
- Ricovero Casa di Riposo
- Altro

.....  
.....

Sotto la propria responsabilità dichiara:

**REDDITI DA LAVORO**

- Autonomo qual .....  
importo mensile €.....
- Dipendente qual .....  
importo mensile €.....
- Pensione categoria .....  
importo mensile €.....

**ABITAZIONE**

- Proprietà                       Affitto mensile €.....
- Usufrutto                         Altro .....

Imponibile IRPEF Mod. .... €.....

**COMPOSIZIONE E REDDITO NUCLEO FAMILIARE**

Cognome e Nome	Professione	Reddito mensile
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....





**Autocertificazione**

Io sottoscritt..... dichiaro quanto segue:

**QUADRO A: DATI ANAGRAFICI DEL RICHIEDENTE**

COGNOME: ..... NOME: .....

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA: ..... PROV. ....

DATA DI NASCITA: ..... pref. e n. telefonico (facoltativo) .....

COMUNE DI RESIDENZA: ..... PROV. ....

INDIRIZZO E N. CIVICO ..... CAP .....

**QUADRO DEI SOGGETTI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE: richiedente, componenti la famiglia anagrafica, altri soggetti considerati a carico a fini IRPEF**

	A	B	C		D	E
	N. Progr.	CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	(*) USL DI APPARTENENZA
B1	1					
B2	2					
B3	3					
B4	4					
B5	5					
B6	6					
B7	7					
B8	8					
B9	9					
B10	10					

(\*) per le prestazioni del servizio sanitario

Altre informazioni sul nucleo familiare utili per le detrazioni di legge:

B11 - nel nucleo familiare sono presenti n.  soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 66% (vedi istruzioni, paragrafo...)

B12 - nel nucleo familiare sono presenti n.  figli, di età inferiore ai 18 anni

B13 - nel nucleo, in presenza di figli minori, sono presenti entrambi i genitori

SI  SI

B14 - nel nucleo, in presenza di figli minori, entrambi i genitori svolgono attività di lavoro o di impresa

SI  SI

B15 - il nucleo risiede in abitazione in locazione

SI  SI

per il solo nucleo che risiede in abitazione in locazione:  
(indicare con una X i casi che ricorrono)

B16  uno o più componenti del nucleo possiede immobili ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza

B17  di questi immobili si possiedono solo quote e si tratta di immobili utilizzati da altri a titolo gratuito

**QUADRO C: SITUAZIONE PATRIMONIALE DEL NUCLEO FAMILIARE**

**CONSISTENZA DEL PATRIMONIO MOBILIARE**

posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione;

c1 in milioni di lire e approssimato per difetto alle decine di milioni

(esempio: per lire 9.900.000, scrivere 0; per 27.000.000, scrivere 20)

**DATI SUI SOGGETTI CHE GESTICONO IL PATRIMONIO MOBILIARE**

	A	B	C
	N. Progr. (*)	CODICE INTERMEDIARIO O GESTORE	TIPOLOGIA DELL'INTERMEDIARIO O DEL GESTORE (indicare Banca, SIM, SGR, Impresa di investimento comunitario extracomunitaria, Agente di cambio, Ente, Poste, ecc.)
C2	1		
C3	2		
C4	3		
C5	4		
C6	5		
C7	6		
C8	7		
C9	8		
C10	9		
C11	10		

(\*) indicare i soggetti titolari del patrimonio mobiliare utilizzando il numero progressivo del Quadro B, colonna A

**CONSISTENZA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE**

posseduto alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della presente dichiarazione e per i valori riportati alla stessa data del 31 dicembre

	A	B	C	D	E	F
	N. Progr.	TIPO PATRIMONIO (1)	QUOTA DI PROPRIETA' (percentuale)	VALORE ICI (valore della quota posseduta dell'immobile, come definita ai fini ICI)	QUOTA CAPITALE DEL MUTUO RESIDUO (valore della quota posseduta)	AD USO ABITATIVO DEL NUCLEO (indicare l'immobile con una X)
C12	1					
C13	2					
C14	3					
C15	4					
C16	5					
C17	6					
C18	7					
C19	8					
C20	9					
C21	10					

Categoria catastale dell'immobile ad uso abitativo del nucleo

(1) F=fabbricati, TE=terreni edificabili, TA=terreni agricoli

## QUADRO D: REDDITO DEI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE

	A	B	C
	N. Progr. (*)	REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO AI FINI IRPEF (1)	PROVENTI AGRARI DA DICHIARAZIONE IRAP (per i soli imprenditori agricoli)
D1	1		
D2	2		
D3	3		
D4	4		
D5	5		
D6	6		
D7	7		
D8	8		
D9	9		
D10	10		

(\*) indicare i soggetti titolari del reddito, utilizzando il numero progressivo del Quadro B, colonna A  
 (1) al netto dei redditi agrari dell'imprenditore agricolo; compresi i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera

Io sottoscritt....., consapevole delle responsabilità penali che mi assumo, ai sensi dell'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro che quanto sopra espresso nei Quadri A, B, C e D è vero ed è documentabile su richiesta delle amministrazioni competenti.

Dichiaro di essere a conoscenza che i dati contenuti nella dichiarazione possono essere oggetto di trattamento da parte di soggetti pubblici, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Dichiaro, altresì, di essere a conoscenza che, nel caso di corresponsione di una prestazione sociale agevolata, potranno essere eseguiti controlli, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito e gli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e che potranno essere effettuati controlli sulla veridicità della situazione familiare dichiarata e confronti dei dati reddituali e patrimoniali con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle finanze.

....., li .....  
 (luogo) (data) (firma)

(riservato all'ufficio)

ATTESTAZIONE PROVVISORIA N. ....  
 DELL'ENTE .....

Io sottoscritt....., addetto all'ufficio .....

attesto che il/la Sig..... n. documento .....

- ha sottoscritto in mia presenza negli uffici del ..... la dichiarazione di cui sopra
- ha presentato la dichiarazione di cui sopra, con firma autenticata ai sensi di legge
- ha trasmesso la dichiarazione di cui sopra, sottoscritta da lui/lei medesim....., completa di copia del documento di riconoscimento

....., li .....  
 (luogo) (data) (timbro dell'ente e firma dell'addetto)